

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 633/2022

**CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  
RECUPERO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (EER 20.03.01)  
PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO  
01/02/2022 - 31/01/2024 PER UN TOTALE DI 24 MESI  
CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI - CIG  
8848855227**

L'anno 2022 - duemilaventidue - addì 13 (tredici) del mese  
di aprile presso la Sala riunioni dell'ufficio contratti del  
Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

**AVANTI A ME**

- Dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del  
Comune di Monza, domiciliata per la carica presso la sede  
Municipale, in assenza di testimoni per espressa rinuncia  
delle parti, sono personalmente comparsi:

- Arch. Carlo Maria Nizzola, nato a [redacted] il  
[redacted] il quale interviene in questo Atto in qualità di  
Dirigente *ad interim* del Settore Ambiente, Energia,  
Manutenzione Cimiteri, domiciliato per la carica presso la  
sede Municipale, nonché nel nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Monza, nel prosieguo  
"Comune", C.F.: 02030880153;

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0069908/2022 del 13/04/2022  
Class.: 6.8 «SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, LUCE, GAS, TRASPORTI PUBBLICI, GESTIONE DEI RIFIUTI E ALTRI SERVIZI»  
Firmatario: GIUSEPPINA CRUSO, PIETRO PERINI, CARLO MARIA NIZZOLA

**E**

- Dott. Pietro Perini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_, che interviene in questo Atto, in  
forza di procura speciale rilasciata dal Notaio Eleonora  
Caserta di Como in data 05/06/2020 Rep.N.1947  
Racc.N.1230 (Registrata a Como al N.8484 del 05/06/2020  
Serie 1T), in qualità di Procuratore e rappresentante della  
Società Unipersonale **ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L.** -  
C.F./P.I.V.A.:03653510127 con sede legale in Varese (VA) -  
21100 - Viale Belforte 7 - iscritta al Registro delle Imprese  
c/o la C.C.I.A.A. di Varese al REA n. VA-369012,  
**MANDATARIA** - in R.T.I. con **SILEA S.p.A.** -  
C.F.:83004000135 e P.I.V.A.:00912620135 con sede legale  
in Valmadrera (LC) - 23868 - Via Leonardo Vassena n. 6 -  
iscritta al registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Como-  
Lecco al REA n. LC-281379, **MANDANTE**, per atto Notaio  
Eleonora Caserta di Como Rep. n.2583 Racc.n.1727 del  
29/03/2022 (Registrato a Como il 30/03/2022 al N.6406  
Serie 1T), allegato al presente atto, con le seguenti quote  
di partecipazione e di riparto: impresa mandataria "ACSM-  
AGAM AMBIENTE S.R.L.: 55% e impresa mandante "SILEA  
S.p.A.:45%, nel prosieguo denominato "Appaltatore";  
Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità  
giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di  
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto.

**Premesso che:**

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1177/2021 del 28/07/2021 (esecutiva il 29/07/2021) è stata indetta la procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del "Servizio di recupero del rifiuto urbano residuo (EER 20.03.01) proveniente da raccolta differenziata per un totale di 24 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi - CIG 8848855227", da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo per tonnellata di rifiuto, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo del corrispettivo unitario posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n.74/2022 del 25/01/2022 (esecutiva il 27/01/2022) il servizio oggetto del presente contratto è stato aggiudicato definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ACSM-AGAM AMBIENTE S.r.L. con SILEA S.p.A. per il periodo 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2024 con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi;
- essendo stata presentata una sola offerta, non opera il

termine dilatorio di cui all'art.32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- rispetto ai controlli antimafia:
  - nei confronti della capogruppo mandataria ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L., la Prefettura di Varese, in data 31/03/2021 con nota prot. 8491/2021, nel prendere atto che all'interno della ACSM-AGAM AMBIENTE S.r.l. vi sono società di servizi ed Enti pubblici, ha precisato che ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 non è previsto il rilascio della documentazione antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui alle lettere a) e b) del sopracitato comma e che la richiesta di iscrizione (*ndr.* alla White List) della ACSM-AGAM AMBIENTE S.r.l. è stata dichiarata improcedibile;
  - nei confronti della mandante Silea S.p.A., in quanto società totalmente partecipata da Enti Locali, si tiene conto dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, secondo cui la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra i "soggetti pubblici di cui al comma 1 del citato art. 83", inoltre la società ha presentato istanza di permanenza alla White List della Prefettura di Lecco e la stessa risulta in fase di aggiornamento;

- l'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'Appaltatore è risultato in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato verificato con esito positivo il requisito di capacità tecnica dichiarato in sede di gara;
- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) per il presente affidamento sono rispettivamente la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Politiche Ambientali e l'Ing. Nicola Luca Sgaramella, Responsabile dell'Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti;
- il servizio ha avuto inizio nelle more di stipula del presente atto come risulta dalla lettera di esecuzione anticipata del 28/01/2022 Prot.16062/2022.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1 Premesse** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2 Oggetto** - Il Comune di Monza affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve alcune, l'appalto relativo al servizio di recupero del rifiuto urbano residuo (EER 20.03.01) proveniente da raccolta differenziata - per un totale di 24 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi

CIG 8848855227, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

**Art.3 Durata del contratto** - Il contratto ha avuto decorrenza dal 01 febbraio 2022 ed avrà termine il 31 gennaio 2024. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'appalto in oggetto prevede l'opzione di rinnovo dell'affidamento pari a 12 mesi agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, opzione della quale il Comune di Monza potrà avvalersi mediante richiesta scritta da trasmettere all'Appaltatore entro la scadenza contrattuale.

**Art.4 Corrispettivo** - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 3.510.000,00.= (tremilionicinquecentodiecimila/00), al netto del ribasso percentuale del 4,098%, offerto sul corrispettivo unitario a base di gara pari a € 122,00/ton, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il predetto importo è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario offerto in sede di gara di € 117,00/ton, al netto di I.V.A, per il numero presunto delle tonnellate di rifiuto urbano residuo EER 20.03.01 in ingresso all'impianto (tonnellate 15.000/anno per due

anni).

Il servizio verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento per il EER 20.03.01 e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dall'Appaltatore con il EER 20.03.01.

Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

L'Appaltatore è obbligato a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

In base al disposto dell'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto il corrispettivo unitario offerto, espresso in €/tonnellata, si intende al netto di I.V.A. e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale.

Il trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato negli impianti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e indicato nell'offerta, avviene a cura e spese del Comune ed in ogni caso si rimanda integralmente al contenuto dell'art.5 del C.S.A. "conferimento del rifiuto".

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio sarà liquidato dietro presentazione di fatture emesse con cadenza mensile.

Il pagamento di ogni singola fattura è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla verifica di conformità in corso di esecuzione. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse da ciascuna impresa associata (mandataria e mandante) in base ai quantitativi che verranno effettivamente conferiti a ciascun impianto in conformità alla percentuale di ripartizione delle quote indicate nell'atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese riportate nel presente atto (55% dei quantitativi all'impianto ACSM AGAM AMBIENTE S.R.L. e 45% dei quantitativi all'impianto SILEA S.P.A. come declinato operativamente dalla lettera di esecuzione anticipata del 28/01/2022 Prot.N.16062/2022).

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.30 c. 5 bis del D.Lgs n.50 del 2016, il contraente dovrà emettere fattura pari al 99,50% dell'ammontare dovuto e la somma residua pari allo 0,50% verrà fatturata e liquidata solo al termine del contratto, una volta effettuata la verifica di conformità finale del contratto in ragione della quale è previsto anche lo svincolo della



cauzione definitiva di cui all'art.103 del predetto decreto.

**Art.5 Revisione prezzi** - I prezzi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni.

**Art.6 Fatturazione elettronica** - Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo Gara" (CIG). Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

**Art.7 Tracciabilità dei Flussi Finanziari** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" di cui alle

note del 16/02/2022 per la mandataria e del 31/01/2022 per la mandante, considerate parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del Comune gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché Il Comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG dell'appalto al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

**Art.8 Modalità di esecuzione e allegati** - L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Offerta Economica;
3. Codice Etico;
4. Lettera di esecuzione anticipata del servizio;
5. Note conto dedicato;
6. Atto di procura;
7. Atto di costituzione RTI.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente

contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

**Art.9 D.U.V.R.I.** - A norma dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. poiché non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni vengono svolte presso la piattaforma di ricezione dell'Appaltatore.

**Art.10 Obblighi dell'Appaltatore** - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata nel CSA.

L'Appaltatore inoltre, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 50/16, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto il contratto collettivo del Settore IGIENE AMBIENTALE UTILITALIA. L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione>

e-trasparente/Disposizioni-generali/codici-di-condotta/)

pena la risoluzione.

**Art.11 Cessione** - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

**Art.12 Subappalto** - Le parti, si danno reciprocamente atto che in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 quota parte dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da dichiarazione presentata in sede di gara. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.105 del D.Lgs 50/2016.

**Art.13 Cauzione definitiva** - Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € 122.850,00 (centoventiduemilaottocentocinquanta/00) a mezzo polizza fidejussoria n.006240000009801052, rilasciata in data 02/02/2022 dall'istituto assicurativo Crédit Agricole Italia S.p.A., Agenzia di Parma, ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2015 n.39098/19/S valido fino al 30/06/2024, rilasciato dall'Ente Certificatore RINA SERVICES S.p.A. (intestato alla

mandataria), ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016.

Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

**Art. 14 Responsabilità dell'Appaltatore** - La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse è senza riserva alcuna a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore a tale scopo, in conformità all'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha trasmesso al Comune polizza assicurativa n.79131687 del 31/12/2016 con appendice n.112036020 del 31/12/2018, polizza assicurativa n.501622453 del 31/12/2020 con appendice n.112714691 del 18/03/2022, stipulate presso ALLIANZ S.p.A. per la mandataria nonché polizza assicurativa n.175416739 del 13/07/2020 con appendice n.2 del 11/03/2022 stipulata presso UNIPOL SAI per la mandante, che si impegna a mantenere attive per tutta la durata del contratto, consegnando copia al Comune dei premi quietanzati alle scadenze anniversary.

**Art.15 Penali** - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione del servizio, si applicheranno le penali previste dall'art.13 del C.S.A.

**Art.16 Risoluzione** - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. 50/16), nonché alle prescrizioni capitolari (Art. 14 C.S). Il contratto è risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. - *clausola risolutiva espressa* - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2

lett. b) del D.Lgs n.50 del 2016;

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e di cui all'art. 92 c. 2, 3,4 del D. Lgs. 159/2011;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 113 bis D.Lgs 50/16);
- subappalto non autorizzato;

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto (art.106 comma 12, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

E' prevista la risoluzione del contratto nel caso in cui i



parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art.26, c.1 della Legge n.488/1999), successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art.1 D.L. n.95/2012 convertito dalla L.135/2012).

E' altresì piena facoltà del Comune di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

**Art.17 Recesso** - Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

**Art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale** - L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e di controllo, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla L. 159/2011 (art. 85). La mancata comunicazione nei termini, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

**Art.19 Domicilio** - A tutti gli effetti del presente contratto, L'Appaltatore elegge domicilio presso la Segreteria

Comunale di Monza.

**Art.20 Oneri e Spese** - Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

**Art.21 Controversie** - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza.

**Art.22 Clausole vessatorie** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli art.3 Durata, art.4 Corrispettivo, art.5 Revisione prezzi, art.10 Obblighi dell'Appaltatore, art.14 Responsabilità dell'Appaltatore, art.15 Penali, art.16 Risoluzione, art.17 Recesso, art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale, art.21 Controversie.

**Art.23 Acquisizione dati** - I dati acquisiti dall'Appaltatore per e nell'espletamento del servizio affidato, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza, che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. Deve essere garantita l'accessibilità ai database contenenti tali dati e la loro leggibilità in formato aperto. Se ciò non è possibile, è obbligatorio garantirne la trasmissione periodica in formato aperto al Comune di Monza.

Al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati,

inerenti il servizio, devono essere trasmessi al Comune di Monza in formato aperto.

**Art.24 Privacy** - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

LTA s.r.l. nella persona di Luigi Recupero.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho

ricevuto questo Atto delegandone la lettura al funzionario dell'Ufficio Contratti Sig.a Frigerio Antonella, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art.22, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- dott. Pietro Perini mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- Il Dirigente Arch. Carlo Maria Nizzola, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n.21 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Giuseppina Cruso

**Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell'art. 1, c. 1bis e 1bis1 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell'atto.**

